

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Regione

Servizio qualità della legislazione e semplificazione

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 25- 26 settembre 2008

Ricorsi alla Corte Costituzionale
Relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo giugno - settembre 2008

A cura di: Anna d'Ambrosio

Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo giugno - settembre 2008

| N. | Tipo di giudizio | Ricorrente | Controparte | Materia | Motivi | GU |
|-----------|----------------------------|-------------------|--------------------|--|---|-----------|
| 26 | Legittimità costituzionale | Trento | Stato | Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali | Violazione artt. 8, n. 6), nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e n. 24), e 16 Statuto Regione Trentino Alto-Adige; art. 117, commi terzo e quarto, Cost.; l. cost. 3/2001; DPR 115/1973; DPR 381/1974; DPR 690/1973 | 27 |
| 28 | Legittimità costituzionale | Stato | Bolzano | Istruzione - Formazione professionale | Violazione art. 117, comma secondo, lett. n), Cost.; artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, 19, comma 8 Statuto TAA; l. 425/1997; art. 11 DPR. 89/1983.; art. 6 DPR 257/2000; d.m.. 87/2004 | 30 |
| 29 | Legittimità costituzionale | Stato | Valle d'Aosta | Sanita' pubblica | Violazione artt. 3, 97, 117, terzo comma Cost.; art. 3, lett. l), Statuto Speciale VdA | 31 |
| 30 | Legittimità costituzionale | Valle d'Aosta | Stato | Tutela dell' ambiente - Rifiuti | Violazione art. 117, commi primo e secondo, lett. s) Cost.; art. 2, comma 1, Statuto VdA; art. 186 d.lgs. n. 152/2006; direttiva del 15 luglio 1975, n. 75/442/CE; direttiva del 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE del 5 aprile 2006 | 32 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|--------|---------------------------------|--|----|
| 31 | Legittimità costituzionale | Sicilia | Stato | Bilancio e contabilità pubblica | Violazione art. 21 Statuto Regione siciliana; norme di attuazione (d.lgs. n. 35/2004) | 32 |
| 38 | Legittimità costituzionale | Stato | Trento | Tutela della salute | Violazione art. 117, terzo comma Cost.; art. 9, n. 10, Statuto TAA | 37 |
| 43 | Legittimità costituzionale | Trento | Stato | Energia | Violazione artt. 8, 9 n. 9 e 16 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Norme di attuazione | 39 |

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 26 del 16 giugno 2008 (GU 27/2008)

Materia: Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Limiti violati: Artt. 8, n. 6), nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e n. 24), e 16 Statuto Regione Trentino Alto-Adige; art. 117, commi terzo e quarto, Cost.; l. cost. 3/2001; DPR 115/1973; DPR 381/1974; DPR 690/1973

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: Art. 131, comma 3, d.lgs. 42/2004, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 63/2008 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

Annotazioni:

L'art. 131, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, così come modificato dalla impugnata disposizione del decreto legislativo n. 63/2008, stabilisce che, «salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici».

Naturalmente la Provincia di Trento non ha nulla da obiettare alla disposizione, nella parte in cui essa afferma che anche le regioni ordinarie, nel quadro delle proprie attribuzioni in materia di governo del territorio, hanno una potestà riferibile anche agli ambiti della tutela del paesaggio, sia pure soggetta alla limitazione derivante dalla specifica potestà legislativa esclusiva assegnata allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost.

Tuttavia, appare evidente alla Provincia che – mediante l'inciso «e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» - la stessa disposizione viene ad assimilare le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano (ed indirettamente quelle delle altre regioni a statuto speciale) a quelle delle regioni ordinarie, applicando anche alle province autonome il riparto di competenze di cui al nuovo Titolo V. A questa stregua, dunque, la potestà esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) limiterebbe le competenze provinciali relative al territorio.

Dunque, nella parte in cui essa estende alle province autonome i limiti e i vincoli riguardanti le regioni ordinarie con la conseguente generalizzata riduzione delle competenze provinciali al mero «esercizio delle attribuzioni sul territorio» (che sarebbero da svolgere nel rispetto della disciplina statale - asseritamente esclusiva - in materia di tutela del paesaggio), ed in particolare nell'inciso «e delle province autonome di Trento e di Bolzano», attraverso il quale si realizza tale estensione, la disposizione impugnata risulta costituzionalmente illegittima.

Essa, infatti, viola palesemente l'art. 8, n. 6, dello Statuto speciale in materia di tutela del paesaggio.

Non può sostenersi, a giudizio della ricorrente, che l'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. deve applicarsi alle province autonome. L'art. 131, terzo comma, applica l'art. 117, secondo comma, Cost. alle province autonome in modo restrittivo della loro competenza, disconoscendo la potestà primaria-esclusiva di cui all'art. 8, n. 6, dello Statuto.

Ma, come noto, il Titolo V della parte seconda della Costituzione vale, in relazione alle Regioni a statuto speciale, a termini dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001 solo là dove prevede forme più ampie di autonomia: per cui l'art. 117, comma 2, non può mai essere applicato ad una regione speciale per restringere, anziché ampliare, una sua competenza statutaria. Esso può essere applicato ad una regione speciale se, in combinato con il comma 3 o con il comma 4 dell'art. 117, configura una forma di autonomia comunque più ampia di quella prevista dallo Statuto speciale.

Nel caso specifico, sembra chiaro alla ricorrente che la norma impugnata non applica l'art. 117, secondo comma, alla Provincia di Trento come mera delimitazione di un più ampio conferimento di potere derivante da diversa norma del nuovo titolo V (e dunque in un contesto ampliativi dell'autonomia provinciale), ma come diretta limitazione delle sue attribuzioni statutarie. Di qui la illegittimità dell'art. 131, comma 3, nell'inciso «e delle Province autonome di Trento e di Bolzano», per violazione delle norme statutarie e di attuazione sopra citate che anche tale situazione di incertezza pregiudica il regolare svolgimento delle attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento nelle materie attinenti alla tutela del paesaggio. Anche sotto tale ulteriore profilo la disposizione impugnata risulta dunque costituzionalmente illegittima.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 28 del 17 giugno 2008 (GU n. 30/2008)

Materia: Istruzione - Formazione professionale

Limiti violati: Art. 117, comma secondo, lett. n), Cost.; artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, 19, comma 8 Statuto TAA; l. 425/1997; art. 11 DPR. 89/1983; art. 6 DPR 257/2000; d.m.. 87/2004

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 14 marzo 2008 recante «Disposizioni in materia di istruzione e formazione»

Annotazioni:

La legge della Provincia Autonoma di Bolzano in esame recante "Disposizioni in materia di istruzione e formazione" eccede dalla competenza legislativa esclusiva attribuita alla Provincia dall'art. 8, n. 29) dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) in materia di "addestramento e formazione professionale", nonché dalla competenza legislativa concorrente riconosciuta alla stessa dall'art. 9, n. 4), del medesimo statuto in materia di "apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori" e dall'art. 9, n. 2), in materia di "istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)". Infatti, il Capo III della legge in esame contiene alcune disposizioni, riguardanti la "Formazione professionale", che esulano dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia dalle menzionate disposizioni statutarie e dalla normativa di attuazione dello statuto in materia di "ordinamento scolastico" (d.P.R. n. 89 del 1983, modificato e integrato dal d.lgs. n. 434 del 1996 e dal d.lgs. n. 345 del 2003), e in materia di "addestramento e formazione professionale" (d.P.R.n. 689 del 1973 e d.P.R. n. 471 del 1975) ed incidono sulle "norme generali" in materia di istruzione, la cui competenza è riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. n) della Costituzione. In particolare presentano tale profilo di illegittimità costituzionale le seguenti disposizioni: 1). L'art. 8, che, attribuendo alla Provincia Autonoma di Bolzano la facoltà di organizzare corsi annuali a favore di persone in possesso di un diploma professionale al fine "di creare i presupposti per poter sostenere l'esame di Stato ai sensi dell'articolo 12, utile anche ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica", e l'art. 12, che regola tale esame di stato, individuano e disciplinano una nuova fattispecie di 'esame di Stato' a valenza provinciale, nell'ambito della formazione professionale, avente materie diverse dall'esame di Stato disciplinato a livello nazionale, e contrastano pertanto con le norme generali in materia di istruzione di cui all'art 1 della legge n. 425 del 1997, che prevede l'unico esame di Stato che dà diritto al titolo riconosciuto su tutto il territorio nazionale, e consente l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica a conclusione dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Così disponendo inoltre le disposizioni regionali censurate contrastano con l'art. 19, comma 8, dello Statuto speciale che si limita a prevedere che "al fine dell'equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione" e con l'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983 (normativa di attuazione dello statuto in materia di

"ordinamento scolastico") che riconosce alla Provincia solo la facoltà di "attuare" le leggi statali sugli esami di Stato. 2) L'art. 14, comma 8, che prevede la possibilità di proseguire gli studi, al termine di un corso di qualifica triennale della formazione professionale provinciale, frequentando il quarto anno presso un istituto professionale statale dello stesso indirizzo o di indirizzo affine "eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all'area linguistica e matematica" contrasta con la normativa nazionale che prevede invece un esame obbligatorio di qualifica al terzo anno degli istituti professionali per il conseguimento del relativo diploma necessario per la prosecuzione al quarto anno. Tale esame previsto a livello nazionale è, infatti, disciplinato dall'art. 6 D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 e dalla successiva ordinanza ministeriale del 3 dicembre 2004 n. 87 riguardante le norme concernenti il passaggio dal sistema professionale e dell'apprendistato al sistema dell'istruzione. Le disposizioni statali citate devono ritenersi vincolanti anche per la Provincia autonoma di Bolzano, essendo espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "norme generali sull'istruzione".

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 29 del 24 giugno 2008 (GU n. 31/2008)

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: Artt. 3, 97, 117, terzo comma Cost.; art. 3, lett. l), Statuto Speciale V.d.A

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Artt. 8 e 9, comma 3, Allegato A, della legge regionale della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria)

Annotazioni:

La legge della regione Valle d'Aosta in esame, recante "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria" presenta, a giudizio del ricorrente, i seguenti profili di illegittimità costituzionale: 1) l'art. 9, comma 3, lett. a), e il collegato allegato A, che forma parte integrante di tale articolo, individuando e disciplinando, nell'ambito del personale tecnico specializzato che opera nell'attività di soccorso e di trasporto degli infermi, la figura dell' "autista soccorritore" che "svolge le attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore", eccede dalle competenza legislativa concorrente in materia di "igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica" riconosciuta alla Regione dall'art.3, lett. m) dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nonché in materia di "professioni" e di "tutela della salute" che, pur esulando dalle competenze statutarie, devono ritenersi attribuite a tale Regione ad autonomia differenziata dall'art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3/2001.

Infatti, l'allegato A richiamato dall'art. 9, nell'elencare le attività dell'autista soccorritore, per un verso utilizza alla lett. g) formula ampie e generiche (es. "controllo delle emorragie esterne") che possono tradursi, in concreto, nella possibilità di svolgere attività riservate a professionisti sanitari, per altro verso, nel prevedere alle lett. h), i), j), k), l) la possibilità che l'autista soccorritore si occupi del controllo delle emorragie esterne, del primo trattamento di ustioni, ferite, contusioni, della somministrazione non invasiva di ossigeno, del mantenimento della normotermia, e che collabori ad operazioni quali la stabilizzazione, l'assistenza o il monitoraggio del paziente acuto e dia supporto alle attività connesse alla predisposizione delle maxiemergenze, di fatto autorizza detto operatore a porre in essere attività a carattere sanitario, che esulano dai compiti attribuiti alla figura professionale dell'autista-soccorritore e afferiscono in maniera inequivocabile alle competenze delle professioni sanitarie degli infermieri disciplinate dalla l. n. 251/2000 e dal d. m. 739/1994.

Così disponendo pertanto tali previsioni regionali violano la normativa statale sopra richiamata, e, ridefinendo il profilo professionale dell'autista soccorritore, individuano di fatto una nuova professione sanitaria ponendosi in contrasto con il principio più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.93/2008, n. 300/2007, 40, 153, 423, 424 del 2006, e n. 319 e 355 del 2005 e n. 353/2003)" e recepito nel d.lgs. n. 30/2006, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è

riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Tale principio è del resto ribadito anche dalle norme di attuazione dello statuto speciale che all'art. 36, primo comma, n. 11, della l. n. 196/1978, precisa che "Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:1) alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali". 2) l'art. 8, prevedendo l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame, protrae l'efficacia della norma transitoria contenuta nell'art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha ormai esaurito i suoi effetti.

Così disponendo l'art. 8 della legge in esame si pone pertanto in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto in tale disposizione statale e contrasta pertanto con l'art.3, lett. m) dello statuto speciale che riconosce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di "igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica" e con le relative norme di attuazione (D.P.R. n. 182/1982 e l. n. 196/1978) nonché con l'art. 117, terzo comma, Cost., dovendosi ritenere attribuita a tale regione ad autonomia differenziata anche la competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute" ai sensi della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3/2001.

Nel ricorso si eccepisce inoltre il contrasto dell'art. 8 della legge impugnata con l'obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 296/2006, che, essendo principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, costituisce limite alla competenza concorrente riconosciuta alla regione, in assenza di specifica attribuzione statutaria, in tale materia dall'art. 117, terzo comma, Cost. La medesima disposizione regionale contrasta altresì con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 30 del 26 giugno 2008 (GU n. 32/2008)

Materia: Ambiente - Rifiuti

Limiti violati: Art. 117, commi primo e secondo, lett. s) Cost.; art. 2, comma 1, Statuto V.d.A.; art. 186 d.lgs. n. 152/2006; direttiva del 15 luglio 1975, n. 75/442/CE; direttiva del 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: Art. 64 Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5

Annotazioni:

La legge regionale , recante una disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali presenta, a giudizio del ricorrente, profili di illegittimità costituzionale relativamente alla norma contenuta nell'articolo 64.

Tale disposizione modifica il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 31/2007, recante "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti", stabilendo, in particolare che l'ubicazione delle aree di stoccaggio attrezzate, alla cui individuazione provvedono i comuni, deve preferibilmente coincidere, tra l'altro, con "siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione di materiali inerti" e che "in tali casi la gestione dei materiali inerti da scavo può essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti".

Nel ricorso si eccepisce che tale norma eccede dalle competenze regionali. Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", competenza riconosciuta anche alle Regioni a statuto speciale attraverso l'applicazione della clausola di maggior favore, di cui all'art. 10 della l. cost. 3/2001, la materia gestione dei rifiuti rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost.

Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale.

Il ricorrente segnala, inoltre, che in materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonché la Corte di giustizia che ha elaborato una consolidata giurisprudenza ed ha provveduto a delineare dei principi generali, soprattutto per quanto concerne la definizione di "rifiuto". Si tratta di principi che non possono essere derogati dalla Regione dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dal combinato disposto dell'art. 117, comma 1, Cost e dell'art. 2, comma 1, l. cost. 4/1948, recante lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta.

Sulla base di tali premesse la norma regionale si pone in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento consentendo lo stoccaggio dei materiali inerti anche in aree non attrezzate.

La disposizione regionale, a giudizio del ricorrente, sottraendo alla disciplina concernente i rifiuti lo stoccaggio dei materiali inerti contrasta, in primo luogo, con le norme comunitarie secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia, in base al quale al fine di individuare quando una sostanza rientri nella nozione di rifiuto è necessario effettuare una valutazione "caso per caso". In particolare, nella sentenza C - 9/00, il giudice comunitario ha precisato che il campo di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine "disfarsi", puntualizzando che l'esecuzione di un'operazione menzionata negli allegati II A o II B della direttiva non permette, di per sé, di qualificare una sostanza o un oggetto come rifiuto e che, inversamente, la nozione di rifiuto non esclude sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzo economico. Infatti, non è possibile adottare esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ma è necessario effettuare una valutazione, caso per caso, al fine di verificare se l'intenzione del detentore sia quella di disfarsi del bene o della sostanza stessi dal momento che la dir. 2006/12 stabilisce all'art. 1 che per "rifiuto" debba intendersi qualsiasi sostanza o oggetto che rientri nelle categorie indicate negli allegati e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Inoltre, la norma regionale viola le disposizioni del d.lgs.n.152/2006, che disciplina in modo puntuale le ipotesi in cui le terre e rocce da scavo che siano reimpiegate in un ciclo produttivo non siano da considerarsi quali rifiuti, subordinando a condizioni e procedure molto dettagliate, la possibilità di impiegare tali materiali, in esclusione dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti. In particolare, l'art. 186 del decreto su citato prevede che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta dello stesso decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore a determinati limiti massimi. Si tratta di disposizioni finalizzate alla tutela dell'ambiente; pertanto la loro violazione determina una lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, ex art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Si rappresenta, infine, che, nello scorso mese di febbraio, il Governo ha già impugnato, per ragioni analoghe, altre norme contenute nel medesimo articolo 14 della legge regionale della stessa regione Valle d'Aosta A fronte delle ragioni su evidenziate, la legge in esame deve essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 31 del 17 - 30 giugno 2008
(GU n. 32/2008)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Limiti violati: Art. 21 Statuto Regione siciliana; norme di attuazione (d.lgs. n. 35/2004)

Ricorrente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 5, commi 6, 9 lett. b) n. 14, e, commi 1 e 12; allegato elenco n. 1, d.l. 93/2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie)

Annotazioni:

Violazione dell'art. 21, ultimo comma dello Statuto della Regione siciliana e delle correlate norme di attuazione approvate con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 35.

L'ultimo comma dell'art. 21 dello Statuto prevede che il presidente della regione «Con rango di Ministro partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione».

Il d.lgs. 35/2004, recante disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto, premettendo che «Gli organi dello Stato e della regione, nello svolgimento delle attività preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione del presente decreto, informano i rispettivi comportamenti al principio di leale collaborazione» (art. 1, comma 2).

L'art. 2 di tale d.lgs. stabilisce che «Quando il Consiglio dei ministri deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio invita il presidente della Regione siciliana che ha facoltà di partecipare. Contestualmente gli invia copia della documentazione relativa alle questioni che hanno determinato l'invito.» (comma 1) e che «Il presidente della regione può, altresì, chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in ogni altra ipotesi in cui ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa, salva in ogni caso la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al presidente della regione» (comma 2).

L'art. 4 delle predette norme di attuazione, statuisce, infine che «In conformità a quanto prescritto dall'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, in tema di preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri cui è chiamato a partecipare, di espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della Regione siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai Ministri».

La Corte costituzionale ha più volte affermato che la partecipazione del presidente della Regione siciliana al Consiglio dei ministri è garantita dall'art. 21, terzo comma, dello Statuto quando siano in discussione oggetti che coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare di questa singola regione (sent.166/1976, 545/1989 e 92/1999).

Stante che le disposizioni del d.l. 93/2008, riguardano disposizioni che coinvolgono direttamente e specificamente la Regione siciliana ed i suoi interessi, è evidente a giudizio della ricorrente che l'art. 21, terzo comma, dello Statuto e le relative norme di attuazione siano state plurimamente violate, sia in quanto il presidente della regione non è stato invitato a partecipare, né formalmente né informalmente, alla seduta del Consiglio dei ministri in cui il decreto legge è stato approvato, sia in quanto non ha ricevuto alcuna preventiva informazione sul decreto legge posto all'ordine del giorno e sul relativo contenuto, particolarmente pregiudizievole agli specifici interessi della Regione siciliana.

Le disposizioni impugnate, oltre che in violazione delle richiamate disposizioni normative, sono state adottate in spregio al principio di leale collaborazione, già richiamato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 35/2004, che si ritiene violato in quanto gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 1152 e 1152-bis e 1155, della l. 296/2006, avevano già formato oggetto degli specifici accordi di programma con la Regione siciliana.

La leale cooperazione che si rivendica avrebbe viceversa, e di per sé, imposto quantomeno una preventiva attività di informazione ed una consequenziale interlocuzione e raccordo fra i diversi livelli istituzionali.

Quantomeno pertanto, nel rispetto del principio costituzionale di leale cooperazione, si sarebbe dovuta consentire una codeterminazione delle scelte.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 38 del 16 -25 luglio 2008
(GU n. 37/2008)

Materia: Tutela della salute

Limiti violati: Art. 117, terzo comma Cost.; art. 9, n. 10, Statuto TAA

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge della Provincia autonoma di Trento 4/2008 (Disposizioni in materia di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti)

Annotazioni:

Nel ricorso si eccepisce che la legge provinciale in epigrafe eccede dalle competenze legislative regionali, presentando i seguenti profili di illegittimità costituzionale: 1) Le disposizioni di cui all'art. 4, introducendo l'obbligo del "consenso informato" da parte dei genitori per la somministrazione al minore di sostanze psicotrope (consenso che non è previsto dalla normativa nazionale sulla prescrizione dei farmaci stupefacenti o psicotropi - D.P.R. n. 309/1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), eccedono dalla competenza legislativa concorrente attribuita alla Provincia dall'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera", nonché dalla competenza concorrente in materia di "tutela della salute", riconosciuta alla Provincia dall'art. 117, terzo comma, Cost., in virtù della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3/2001.

Così disponendo, infatti, le disposizioni provinciali incidono direttamente sul merito di scelte proprie dell'arte medica, in assenza - o in difformità - di determinazioni assunte a livello nazionale. La necessità del consenso informato è attualmente prevista dalla legislazione vigente solo in casi determinati, come ad esempio la sperimentazione clinica sull'uomo di medicinali ancora in fase di autorizzazione all'immissione in commercio, la somministrazione di prodotti galenici in cui si utilizzano principi attivi con indicazioni diverse da quelle dei medicinali in commercio, lo studio di nuove indicazioni terapeutiche di farmaci già commercializzati, l'impiego di medicinali non registrati in Italia. Il consenso informato non è invece previsto dalle norme nazionali sulla prescrizione dei farmaci stupefacenti o psicotropi. Tali norme nazionali già comprendono tutte le garanzie necessarie per la somministrazione sia di farmaci comunemente utilizzati, sia di particolari tipologie di psicofarmaci per i quali vi è la necessità di seguire protocolli terapeutici, redazione di piani terapeutici specialistici, particolari modalità di prescrizione e dispensazione, etc.

L'art. 4 della legge impugnata, invece, ostacola la prescrizione di tutti gli psicofarmaci in genere, pone delle limitazioni alla prescrivibilità di un'ampia gamma di medicinali e, soprattutto, sottopone la decisione del medico - che prescrive nel rispetto della normativa vigente, secondo la professionalità acquisita mediante studi specifici ed

un'abilitazione professionale - alla discrezionalità di genitori e tutori che non hanno le conoscenze scientifiche necessarie.

Nel ricorso viene ricordato che la Corte Costituzionale (con le sentenze nn. 282/2002 e 338/2003) ha già avuto modo di stabilire che interventi legislativi volti ad incidere su scelte proprie dell'arte medica non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico-scientifici. La Corte aggiunge che sono proprio tali determinazioni assunte a livello nazionale (tra cui il d.lgs. n.112/1998 e il d.lgs. n.300/1999) che, garantendo condizioni di fondamentale uguaglianza su tutto il territorio nazionale, evitano che si introduca una disciplina differenziata, sul punto, per ogni singola Regione. La disciplina generale del consenso informato è da considerarsi infatti espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute, come peraltro si evince anche dall'art. 115, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 112/1998 e dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a e b) del d.lgs. n. 300/1999.

La previsione legislativa non può quindi che essere rimessa allo Stato e non alle singole legislazioni regionali e provinciali, le quali creano una differente regolamentazione all'interno del territorio nazionale.

Le disposizioni di cui all'art. 4 sono pertanto ritenute illegittime dal ricorrente laddove prescindano dai principi fondamentali rinvenibili nel sistema della legislazione statale vigente, presentandosi invece come una scelta legislativa autonoma, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 43 dell'8 agosto 2008 (GU 39/2008)

Materia: Energia

Limiti violati: Artt. 8, 9 n. 9 e 16 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Norme di attuazione

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: Art.13 legge Provincia autonoma di Bolzano 4/2008

Annotazioni:

Nel ricorso si osserva che il nuovo comma, inserito all'interno della disciplina delle concessioni di grandi derivazioni vigente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano non può che riguardare la specifica regolamentazione prevista per gli impianti del territorio di quella provincia.

Tuttavia, a giudizio della ricorrente Provincia, non è per nulla chiaro il disegno perseguito e non è malizioso pensare che la Provincia autonoma di Bolzano, anche a fronte della circostanza che l'unico impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico posto a scavalco dei territori delle due Province autonome è, appunto, quello di San Floriano d'Egna, abbia voluto introdurre, «mascherandola» come disciplina generale sul rilascio/rinnovo delle concessioni riguardanti il proprio territorio, una disposizione a valore provvedimentale onde applicarla al caso di specie: essendo una norma a fattispecie individuale, essa non pone un criterio generale e astratto a guida della successiva azione amministrativa, ma è già una dichiarazione di volontà dell'amministrazione provinciale che concerne uno specifico provvedimento amministrativo, di cui rivendica implicitamente la competenza, nel tentativo di legittimare la sua potestà amministrativa in ordine alla regolazione del titolo concessorio e, segnatamente, in ordine al rilascio di una nuova concessione, ai sensi di quanto previsto dalla l.p. n. 7/2006, vigente in quella provincia ed in contrasto con i principi e i criteri fissati dalla Normativa d'attuazione. Il che è suscettibile di costituire un ostacolo all'esercizio della competenza sulla predetta concessione a scavalco da parte della Provincia di Trento.

Competenza che quest'ultima ritiene fondatamente come a sé spettante (previa acquisizione, ovviamente, dell'intesa con la provincia finitima), in base al chiaro criterio interpretativo stabilito dalla Norme di attuazione fin dal 1974, come aggiornato, poi, dalle successive Norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 463/1999, a seguito delle accresciute competenze in materia di produzione e distribuzione di energia, e che essa sta difendendo in tutte le sedi, sia innanzi alla Corte costituzionale, che innanzi alle giurisdizioni di merito competenti.